

Allegato "B"



CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio n.33 del 23/11/2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 21/10/2024

Sommario

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	3
Articolo 31	3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Articolo 32	3
SOGGETTI PASSIVI	3
Articolo 33	3
ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	3
Articolo 34	4
BASE IMPONIBILE	4
Articolo 35	4
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	4
Articolo 36	5
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	5
Articolo 37	5
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI	5
Articolo 38	6
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	6
Articolo 39	6
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	6
Articolo 39 Bis	7
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO – VOLUME MINIMO GARANTITO	7
Articolo 40	10
TARIFFA GIORNALIERA	10
Articolo 41	11
ESENZIONI E RIDUZIONI	11
Articolo 41 Bis	13
AGEVOLAZIONI ANTISPRECO	13
Articolo 42	14
VERSAMENTI	14
Articolo 43	14
DICHIARAZIONE	14
Articolo 44	15
POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	15
Art. 45	15
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	15

Art. dal num.1 al num.30 abrogati con deliberazione CC n.17 del 23/07/2020

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. La Tassa si applica ai locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune, ed alle aree scoperte operative delle attività economiche, ad eccezione delle esenzioni e riduzioni previste dall'art. 40.

Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 30 del presente regolamento.
2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Sono assoggettabili alla Tassa anche le aree coperte comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, con obbligazione a carico del condominio. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 33 ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della Tassa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al successivo art. 8.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o simili) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

Articolo 34

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 35

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.

La Tassa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999.

Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della Tassa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del DPR 158 del 1999.

2. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente al termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; è consentito altresì prevedere l'emissione dell'acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, per poi emettere il saldo una volta che queste ultime siano state approvate definitivamente.¹

Articolo 36

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tassa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche in proporzione alla partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 37

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la Tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 31, comma 4.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della Tassa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la Tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la Tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

¹ modificato con Deliberazione CC n.38 del 21/10/2024

5. Ai fini dell'applicazione della Tassa, le variazioni in corso d'anno delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile o dei componenti il nucleo familiare, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse.

Articolo 38

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° giorno di ogni mese di ciascun anno. Ai fini del tributo, il nucleo familiare è costituito dalle persone presenti nel nucleo familiare anagrafico e da quelle che dimorano stabilmente presso la famiglia, (ad. es. colf, badanti, ecc.) che devono essere opportunamente dichiarate presso l'ufficio tributi.

Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti si fa riferimento al numero di occupanti dichiarato nella denuncia di occupazione dei locali. Per le case a disposizione il numero è determinato in misura di 1 componente.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 39

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una categoria, in conformità a quanto previsto dalle tabelle 3 e 4 allegate al DPR n. 158 del 1999. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili. Tale collocazione deve essere effettuata avendo riguardo all'attività

effettivamente esercitata e prevalente sulle superfici assoggettabili e non in base al nome giuridico di essa.

2. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinata dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 39 Bis

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI A DOMICILIO – VOLUME MINIMO GARANTITO

1. Ciascun contribuente è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi distribuiti presso le sedi definite dall'Amministrazione Comunale (distributore in Piattaforma Ecologica, o sportello TARI ma solo per la prima fornitura).

1. Ad ogni utenza viene assegnata una dotazione minima (volume minimo garantito) di sacchi, in misura stabilita dall'Amministrazione Comunale, che terrà conto della produzione media di rifiuti indifferenziati annuale per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica. La valutazione del volume minimo garantito riferibili ad ogni categoria di utenza è effettuata in base ai dati statistici in possesso del Comune e/o del soggetto gestore del servizio.

Per le categorie domestiche il volume minimo garantito è espresso in litri/anno.

Per le categorie non domestiche il volume minimo garantito è espresso in litri/mq anno.

2. Il volume minimo è determinato ed espresso in litri/anno pertanto la dotazione minima di sacchi è ottenuta:

- Per le utenze domestiche, dividendo il volume minimo garantito stabilito per ogni categoria di utenza per il volume nominale del singolo sacco, come stabilito dalla seguente tabella:

Categoria	VOLUME MINIMO GARANTITO	
	(litri/anno)	Sacchi da 60 lt./anno
Componenti 1	1.800	30
Componenti 2	2.400	40
Componenti 3	3.000	50
Componenti 4	3.600	60
Componenti 5	4.200	70
Componenti 6 e oltre	4.800	80

- Per le utenze non domestiche, moltiplicando il volume minimo garantito (litri/mq anno) per la superficie soggetta e dividendo il risultato ottenuto per il volume nominale del singolo sacco, come stabilito dalla seguente tabella:

CATEGORIA	kl (lt/mq anno)
01 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	16,88
02 - Cinematografi, teatri	11,25
03 - Magazzini beni durevoli	17,33
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25,50
05 - Stabilimenti balneari	
06 - Autosaloni, esposizioni	14,93
07 - Alberghi con ristorante	47,59
08 - Alberghi senza ristorante	31,43
09 - Carceri, case di cura e di riposo, caserme	60,25
10 - Ospedali	62,19
11 - Agenzie, studi professionali, uffici	44,06
12 - Banche e istituti di credito	18,86
13 - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	40,88
14 - Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	52,28
15 - Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	24,08
16 - Banche di mercato beni durevoli	51,56
17 - Barbiere, estetista, parrucchiere	71,44
18 - Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...)	30,00
19 - Autofficina, carrozzeria, elettrauto	40,88
20 - Attività produttive	28,24
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	31,54
22 - Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	171,26
23 - Birrerie, hamburgerie, mense	149,18
24 - Bar, caffè, pasticceria	121,65
25 - Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	80,21
26 - Plurilicenze alimentari e miste	75,71
27 - Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	220,35
28 - Ipermercati di generi misti	
29 - Banche di mercato generi alimentari	200,89
30 - Discoteche, night club	55,46

4. Il costo dei sacchi costituenti la dotazione minima (volume minimo garantito) è compreso nella quota variabile addebitata ad ogni utenza.

5. I sacchi devono essere conferiti, indipendentemente dalla frequenza di ritiro, solo quando pieni in quanto si considera ritirato il volume nominale del sacco. Il sacco ritirato si considera conferito.

6. Il prezzo dei sacchi ritirati, a rotoli di n. 10 sacchi ciascuno, nel corso dell'anno (dal 01 gennaio al 31 dicembre), oltre la dotazione minima garantita è stabilito dall'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione. L'importo relativo alla

quantità di rotoli ritirati verrà addebitato l'anno seguente, in sede di calcolo della tassa dovuta.

6 Bis. Nel caso di erroneo ritiro di rotoli di sacchi grigi oltre la dotazione minima, è possibile restituirli, solo se integri e non aperti, presso l'ecosportello tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno seguente al ritiro, in modo che non vengano addebitati in sede di calcolo della Tassa.²

7. Qualora l'utenza cessi (ES: cambio residenza, chiusura attività, etc...) ci si può rivolgere presso l'ecosportello per la restituzione dei sacchi grigi non utilizzati destinati alla raccolta della frazione secca. L'ecosportello provvederà a valutare se tali sacchi rientrano nel quantitativo già considerato nell'emissione del ruolo o se eccedono rispetto allo stesso; in tal ultimo caso l'ecosportello provvederà a scorporare il volume di sacchi restituito dall'eventuale volume eccedente al fine di applicare la "tariffa di supero" al solo volume eccedente utilizzato, da versare direttamente ed in quel momento, allo stesso ecosportello.

8. In casi particolari di restituzione di grossi quantitativi di sacchi, si concorderanno le modalità con l'ecosportello stesso, entro un mese dalla data di cessazione dell'utenza.

9. Per le utenze dotate di specifico contenitore per la raccolta ed il conferimento della frazione residua indifferenziata il volume annuo conferito è calcolato moltiplicando il volume nominale del contenitore, o la somma del volume nominale dei contenitori, per il numero di ritiri previsti nell'anno (52).

10. Sono esclusi dai conteggi relativi al volume ritirato della frazione residua indifferenziata i sacchi per i rifiuti tessilo-sanitari nelle quantità fornite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 40

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la Tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La Tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tassa, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.

5. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente al contributo provinciale ed agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

² modificato con Deliberazione CC n.38 del 21/10/2024

Articolo 41

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte, ad eccezione di quelle operative delle attività economiche, e/o adibite a verde, pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e ad attività economiche, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono inoltre soggetti alla Tassa:

A) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto e aree di relativa pertinenza.

B) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso o simili.

C) le unità immobiliari a destinazione abitativa che sono temporaneamente oggetto di ristrutturazione e quindi inagibili, solo per quel lasso di tempo nel quale sussistano tali condizioni;

D) I sottotetti e le cantine con accesso da scala interna o esterna fissa all'abitazione per la parte che non raggiunge la misura minima di mt.1,50, debitamente accertata da documentazione prodotta da un tecnico esterno abilitato.

E) Unità immobiliari prive di qualsiasi arredo o mobilio, attrezzature o macchinari e prive di allacci ai servizi pubblici a rete (corrente elettrica, acqua, gas) nei soli casi in cui l'utilizzo delle superfici assoggettabili risulti condizionato all'esistenza dell'utenza. Non sono quindi esclusi dalla tassazione box, cantine, soffitte, anche se sprovvisti di allacciamento ai servizi a rete sopra citati.

F) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui ai punti c) e d) e e) e f) precedenti comportano la non assoggettabilità alla Tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili o da idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, o l'autocertificazione attestante l'inutilizzabilità dei locali.

4. Sono escluse dalla Tassa, per i tre anni successivi dalla data dell'accatastamento, le superfici di unità immobiliari oggetti di interventi edilizi definiti dal "Regolamento per l'erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di Antica Formazione".

5. Le suddette esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.

6. Sono inoltre esclusi i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti per effetto di leggi, regolamenti e ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6.Bis A partire dall'anno 2015, sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

7. Il Comune determina percentuali di riduzione della tariffa o della superficie che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche:

Per le utenze non domestiche:

A) sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 40 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

Nel Piano Economico Finanziario di Igiene Urbana viene annualmente determinato l'importo massimo riconosciuto a rimborso.

La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione sopra citata e dalla dimostrazione di aver provveduto al totale pagamento della tassa per l'anno precedente, dovrà essere tassativamente presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

B) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che indichi nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale di servizio ecc..) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi ecc..) distinti per codice CER. I produttori di tali rifiuti devono comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso aziende a ciò abilitate.

Considerata l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, si applica una riduzione forfetaria del 1 % rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

C) E' previsto l'abbattimento della tassa nella misura del 50 per cento del dovuto per gli immobili siti nei centri storici di Gardone, Inzino e Magno (Nuclei di Antica Formazione come perimetrati nel vigente PGT) a condizione che al loro interno non siano installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e che sono appartenenti alle seguenti categorie di utenze non domestiche così come identificate dalla tabella 3.a allegata al D.P.R n.158/99: A7, A8, A11, A13, A14, A17, A18, A22, A23, A24, A25, A27.

D) A partire dal 1 gennaio 2014 è previsto l'abbattimento della tassa nella misura del 50 per cento del dovuto per tutti gli immobili che, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, avevano installato al loro interno apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e che in data successiva dimostrino, la loro totale rimozione.

E) Le agevolazioni di cui ai punti C) e D) non sono tra loro cumulabili. L'agevolazione viene concessa in proporzione al periodo di esercizio dell'attività o dalla data di rimozione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

Le riduzioni ed agevolazioni, di cui ai punti C) e D) del presente articolo, vengono riconosciute sotto forma di rimborso nell'esercizio successivo, a condizione che vengano richieste dall'interessato preferibilmente entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, con la dimostrazione, oltre alla documentazione prima citata, di aver provveduto al totale pagamento della tassa per l'anno precedente, salvo particolari casi di oggettivo disagio economico da valutare preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Per le utenze domestiche:

A) Per i detentori di composte attive si applicano le tariffe, distinte per categorie, in vigore anno per anno, ridotte del 6%. Si precisa che condizione essenziale per ottenere detta riduzione è l'uso continuativo del composte, risultante dalla dichiarazione che deve essere presentata annualmente all'Ufficio Ambiente entro il 30 gennaio di ogni anno.

B) Ai sensi del comma 5 dell'art.59 del D.lgs 507/93, per le abitazioni situate in zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita convenzione a determinati periodi stagionali, la parte variabile è dovuta nella misura del 30% della tariffa prevista per le utenze domestiche.

C) E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

Articolo 41 Bis AGEVOLAZIONI ANTISPRECO

1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuto, sulla base di documentata istanza di parte, un abbattimento tariffario sulla parte variabile alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo dell'art. 1 comma 652 della L.147/2013, così come modificato dall'art. 17 della L.166/2016 “ *Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti ed alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione*”.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1 comma 652 della L.147/2013 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della medesima legge, più specificatamente si intendono per operatori alimentari i

soggetti pubblici o privati operanti con o senza fini di lucro nell'ambito della distribuzione e somministrazione degli alimenti, e per soggetti donatari gli enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata all'ufficio TARI – ecosportello - sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni del donatario, di cui all'art.16 L. 166/16; è ammessa, nel caso la donazione non superi il valore di € 15.000,00 per ogni singola cessione, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo es. documento di trasporto o equipollente.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste dal presente articolo) a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza all'ufficio TARI – ecosportello -entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della donazione, indicando il progetto/collaborazione, finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, a cui abbia aderito, ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare della parte variabile della tassa dovuta. Tale abbattimento viene riconosciuto sotto forma di rimborso nell'esercizio successivo.

Articolo 42 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI, nonché del tributo provinciale, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/97 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il versamento del tributo è effettuato in tre rate scadenti il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 settembre e potranno eventualmente essere modificate all'interno della delibera che approva le tariffe.³

Articolo 43 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU, alla TIA 1 ed alla TARES.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla Tassa.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un

³ modificato con Deliberazione CC n.38 del 21/10/2024

diverso ammontare della Tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 44

POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, od anche in assenza di tale preventivo adempimento, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile alla Tassa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla Tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 45

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.